



TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

REGISTRO V.G.N. 877/2025

DECRETO DI AUTORIZZAZIONE DELL'ACCORDO TRANSATTIVO EX ART. 23,

COMMA 2-BIS, CCII

Il Giudice designato, dott.ssa Rosa Paduano, letto il ricorso depositato in data 21.04.2026 dalla società [REDACTED], con sede legale in Casalnuovo di Napoli (NA), alla via [REDACTED], in persona del legale rappresentante [REDACTED], rappresentata e difesa, giusta procura su foglio separato, dagli avv.ti [REDACTED], presso il cui studio, sito in Castellammare di Stabia (NA), alla [REDACTED], elettivamente domicilia, con il quale è stata chiesta l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, CCII, all'esecuzione della transazione fiscale sottoscritta in data 14 aprile 2026 tra la [REDACTED] e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, con la partecipazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione – Direzione Regionale della Campania; esaminati gli atti e i documenti allegati,

OSSERVA

1. 1. L'iter procedimentale della composizione negoziata.

Con istanza ex artt. 12 e ss. CCII, depositata in data 25 marzo 2025 presso la Camera di Commercio di Napoli, la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha chiesto l'avvio della procedura di composizione negoziata della crisi, nonché la concessione delle misure protettive del patrimonio ai sensi dell'art. 18 CCII.

Con provvedimento del 29 marzo 2025, la Camera di Commercio di Napoli ha nominato, ai sensi dell'art. 13 CCII, quale esperto l'avv. Monica Mandico, che ha formalmente accettato l'incarico in data 31 marzo 2025.



Accoglimento n. cronol.

Con ricorso ex art. 19, comma 1, CCII, depositato in data 1° aprile 2025 presso questo Tribunale, la società ha chiesto la conferma delle misure protettive generali del patrimonio richieste ai sensi dell'art. 18 CCII, poi concesse con ordinanza del giudice designato del 16.05.2025 e successivamente prorogate.

Ai fini della concessione delle misure richieste, la società ha rappresentato quanto segue:

- che la ██████████ opera nel campo della produzione di ██████████ e per ██████████ per il settore bar e ristorazione ed è stata costituita il 3 dicembre 2004;
- che la causa primaria che ha compromesso gli equilibri economici, patrimoniali e finanziari della società, è costituita, dal punto di vista economico reddituale, dall'appesantimento dei costi per interessi e penali, a seguito delle cartelle erariali e contributive arrivate per mancati versamenti degli ultimi anni. In particolare, la società ha riferito che “per sopperire alla mancanza di liquidità e con l'intento di poter assolvere alle rottamazioni e rateizzazioni richieste e concesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, si sono contratti due mutui bancari ...Purtroppo, questi finanziamenti hanno solo, ulteriormente, compromesso gli equilibri finanziari aziendali, le cui rate di ammortamento si sono sommate alle rate delle rateizzazioni fiscali e contributive. Si era preventivato che la ripresa del mercato, dopo la pandemia Covid 19, e la proposta di nuovi prodotti innovativi, potessero dare l'impulso necessario alle vendite tali da generare quel surplus di flusso di casse che permettesse di recuperare lo squilibrio finanziario creatosi. Invece, questi effetti positivi sono tardati ad arrivare, anche perché l'uscita sul mercato di nuovi prodotti ha necessitato studi di progettazione e prototipizzazione che sono durati alcuni anni”;
- che lo stato di crisi che ha provocato uno squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario si è manifestato con il procedere delle iniziative di pignoramento dei conti correnti esistenti da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;
- che nel piano di risanamento erano previsti interventi necessari per raggiungere un equilibrio economico. Il Progetto di Piano prevedeva interventi ed azioni su più fronti per migliorare ed incrementare la presenza e visibilità sul mercato quali : “a) gamma di prodotti: razionalizzazione dell'offerta di ██████████, tutte prodotte internamente, e ad alta marginalità, dismettere la produzione interna delle ██████████, ed esternalizzare la produzione; b) miglioramento nel design con inserimento di elementi innovativi ed accattivanti che vadano a caratterizzare l'intera gamma di prodotti (ad esempio progettazione di una “livrea” con caratteristiche comuni, ispirata a particolari eventi o oggetti d'arte); c) implementazione del catalogo con alcuni articoli accessori (ad esempio ██████████), commissionati in private label; d) creazione di una linea di





Accoglimento n. cronol.

██████████ a prezzi più competitivi, quindi una linea economica da differenziare per la clientela e prodotta in outsourcing, con un secondo marchio, ██████████ che è il marchio per le macchine ██████████; e) potenziamento della rete distributiva su tutti i mercati nazionali ed esteri con l'inserimento di una figura commerciale interna o consulente commerciale esterno, che curi lo sviluppo della rete vendita; f) potenziamento del servizio "after sales" con la creazione di corsi di aggiornamento ai nostri centri di assistenza autorizzati, e di un "call center" dedicato, per supporto tecnico alla clientela; g) restyling del sito web e gestione dei social, da affidare ad azienda esterna specializzata; h) nuova politica di marketing, con la ricerca di clienti ██████████ ed in partnership, dove utilizzare, su alcuni territori locali o nazionali, il loro riconoscimento del marchio che viene percepito come eccellenza di qualità. Ricerca e creazione di partnership con aziende del mondo del fashion design ed arredamento di alto profilo made in Italy per partecipazione congiunte a fiere ed eventi del settore";

- che la Società aveva già iniziato una strategia di protezione attuando una politica di riduzione drastica di alcuni costi fissi, in particolare eliminando una unità lavorativa, la più onerosa, e con previsione, se necessario, del compenso dell'amministratore per il 2025 ;

- che il piano, inoltre, prevedeva: la prosecuzione dell'attività con continuità diretta; la riduzione dei costi di gestione contenendoli e diminuendoli, come nel caso dei costi del personale, portando la struttura aziendale ad una efficienza ottimale; la vendita degli immobili ubicati nella zona rurale del territorio comunale di Torella dei Lombardi (AV), denominata contrada Cedolena, e più precisamente lungo la strada vicinale Temine Cerio Priore, ed il terreno su cui sorge il fabbricato, pertinenziale al fabbricato stesso, immobile non funzionale all'attività dell'azienda; la transazione fiscale per i debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate pari ad € 333.578,00 mediante proposta di uno stralcio del 30% e con rateizzo in dieci anni; - transazione a saldo e stralcio del finanziamento chirografario ottenuto con ██████████), per quote capitale residue al 31 dicembre 2024 di € 147.195,17, precisamente verrà richiesto uno stralcio pari al 50% del residuo capitale e il saldo verrà restituito in cinque anni; rispetto delle attuali rate di ammortamento del mutuo chirografario ottenuto da ██████████ e della restituzione del prestito ██████████

s.p.a. ; per gli ulteriori debiti verso le banche sono previsti nuovi piani di ammortamento a dieci anni, per il valore residuo del finanziamento ██████████, che tiene conto di un ricalcolo degli interessi al tasso del 9%; per il debito contratto verso ██████████ non si ipotizza alcun stralcio; per il debito erariale, al netto della falcidia, e quello verso gli enti previdenziali, per intero perché non falcidiabile, sono state ipotizzate dilazioni a 120 rate mensili costanti.

1.2. Lo svolgimento delle trattative e il piano di risanamento definitivo.





Accoglimento n. cronol.

Le trattative, condotte nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 4 CCII, si sono sviluppate nell'arco di circa dodici mesi, coinvolgendo una pluralità di interlocutori istituzionali, bancari e previdenziali.

In particolare, le trattative si sono concluse con la formalizzazione di tre pilastri negoziali che, nella loro reciproca integrazione, assicurano, secondo il parere dell'esperto nominato, avv. Monica Mandico, la sostenibilità del piano di risanamento e il superamento della crisi ai sensi dell'art. 12 CCII, e segnatamente:

Transazione Fiscale ex art. 23, comma 2-bis, CCII oggetto della presente istanza: Il debito complessivo oggetto di transazione, come certificato e attestato, ammonta a € 401.110,49. Le condizioni dell'accordo sottoscritto sono le seguenti:

- Stralcio integrale e definitivo: azzeramento totale di sanzioni (€ 101.949,81), interessi (€ 30.784,34) e interessi di mora (€ 14.119,86), per un importo complessivo stralciato pari a € 146.854,01. – Quota capitale dovuta: pagamento del 40% della sola sorte capitale, per un esborso certo a favore dell'Erario di € 100.208,37 (40% di € 250.520,93).
- Aggi e oneri ██████████: pagamento del 40% dell'aggio di riscossione (€ 1.309,60) e del 100% degli altri oneri e diritti di notifica (€ 461,57), come previsto dall'art. 17, comma 1, D.Lgs. 112/1999. – Totale da corrispondere: € 101.979,54, maggiorato degli interessi per rateazione al tasso del 4,50% annuo. Totale complessivo rimborsato (capitale + interessi): € 126.828,00; totale interessi complessivi: € 24.848,00.

“Il debito previdenziale complessivo, accertato in € 304.665,39, è stato reso, al contrario, interamente sostenibile senza alcuna falcidia sul capitale, attraverso un approccio dual track: – Debiti affidati ad ADER (€ 154.952,43): inseriti in Rottamazione Quinquies, con azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora (€ 51.134,30) e pagamento dell'intera quota capitale residua (€ 103.818,13) in 108 rate mensili a tasso agevolato del 3%.

- *Debiti non affidati ad ADER (€ 149.712,96): inseriti in dilazione ordinaria decennale, pari a 120 rate mensili al tasso dell'8,65%. L'impegno mensile stimato è di € 2.966,33”;*

Accordo a Saldo e Stralcio con ██████████ (Debito Finanziario Garantito MCC): A fronte di un debito originario di € 152.343,38, derivante dal Finanziamento n. 7104 assistito all'80% dalla Garanzia Fondo PMI del Medio Credito Centrale (MCC), è stato perfezionato un accordo a saldo e stralcio per un corrispettivo di € 50.000,00 (pari al 32,8% del credito), da versare in 60 rate mensili da € 833,33.

Rapporti creditizi funzionali all'operatività aziendale – tra cui il mutuo con ██████████ (€ 19.218) e il finanziamento ██████████ (€ 29.057): I rapporti creditizi funzionali all'operatività





Accoglimento n. cronol.

aziendale – tra cui il mutuo con [REDACTED] (€ 19.218) e il finanziamento [REDACTED] (€ 29.057) – proseguono regolarmente, senza alcuna modifica o falcidia. Analogamente, i debiti verso i fornitori strategici vengono onorati con regolarità, a presidio della continuità delle linee produttive e degli impegni commerciali con la clientela internazionale.

2. La transazione fiscale ex art. 23, comma 2-bis, CCII.

In data 22 gennaio 2026, la società ha depositato l'istanza formale di transazione fiscale ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, CCII, corredata dalla documentazione di legge, all'esito di interlocuzioni con gli enti preposti finalizzate al definitivo consolidamento della pretesa erariale.

A seguito della richiesta di integrazione documentale pervenuta dall'Agenzia delle Entrate in data 12 febbraio 2026 e previo rilascio delle attestazioni necessarie, in data 25 marzo 2026 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli ha acquisito il parere favorevole vincolante della competente Direzione Regionale della Campania, costituente atto formale di assenso alla proposta di transazione fiscale ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, CCII.

In data 14 aprile 2026 si è proceduto alla stipula e contestuale sottoscrizione dell'atto di transazione fiscale tra la [REDACTED] l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione – Direzione Regionale della Campania.

La proposta di transazione fiscale è stata corredata: 1) dalla relazione del professionista indipendente dott. Carmine Barbato, attestante la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale; 2) dalla relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal medesimo professionista, quale revisore legale iscritto nell'apposito registro e designato a tal fine.

Il professionista designato delle citate relazioni ha attestato che *“la proposta di composizione negoziata della crisi della società XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX è (ndr) fattibile sul piano economico-finanziario, conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria per tutti i creditori, e coerente con le disposizioni del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza”* precisando che *“l'analisi comparativa tra scenario liquidatorio e scenario transattivo, alla luce di tutte le integrazioni apportate a seguito delle osservazioni dell'Ufficio, dimostra in modo inequivocabile la convenienza della proposta per l'Erario e per tutti i creditori pubblici”*; ha, inoltre, attestato *“la sostanziale completezza e veridicità dei dati aziendali forniti”* (cfr. all. 2 istanza del 21.04.2026).

Quanto al contenuto dell'accordo, esso prevede il pagamento del 40% della quota capitale del debito erariale complessivo (€ 401.110,49), con integrale stralcio di interessi e sanzioni, nonché con contestuale rinuncia al contenzioso R&S pendente. Il piano di rientro si articola in 120 rate mensili costanti di € 1.038,54, al tasso annuo del 4,50%, per un importo complessivo da restituire pari a € 124.624,80 e, più precisamente, contempla la falcidia totale di interessi e sanzioni, il pagamento del





Accoglimento n. cronol.

40% della quota capitale (imposta), pari a € 100.208,37 (40% di € 250.520,93), del 40% dell'aggio di competenza dell'Agente della Riscossione, pari a € 1.309,60 (40% di € 3.273,98), nonché del 100% degli altri oneri e diritti di notifica di competenza dell'Agente della Riscossione, pari a € 461,57, secondo il seguente schema:

| Transazione fiscale – riepilogo | Importo (€) |
|---|-------------------|
| Debito erariale totale (inclusa quota R&S aggiuntiva) | 401.110,49 |
| – quota capitale (40% da corrispondere) | 250.520,93 |
| – sanzioni, interessi e aggio (stralcio totale) | 150.589,56 |
| 40% DA CORRISPONDERE (invariato rispetto alla versione originaria) | 100.208,37 |
| Tasso di interesse annuo | 4,50% |
| Rata mensile costante (120 rate) | 1.038,54 |
| Totale da restituire (capitale + interessi) | 124.624,80 |

In tale importo risultano confluiti anche gli importi iscritti a ruolo da questa DPI di Napoli a seguito di contenzioso per recupero crediti di imposta. L'importo, complessivamente scaturente dal su indicato recupero, risulta essere certificato solo in parte dall'Agente Riscossione, trattandosi di importi iscritti a ruolo, ma non ancora del tutto confluiti in cartella di pagamento. L'importo risultante da iscrizione a ruolo e non certificato da Ader e relativo solo a sanzioni è pari a euro 17.187,68. Le somme versate vengono imputate dall'Agente della Riscossione partendo dalle partite di ruolo più remote, nel seguente ordine: (a) Imposta IVA; (b) Imposta per Ritenute; (c) Imposta Addizionale Regionale; (d) Imposta Addizionale Comunale; (e) Imposta IRPEF; (f) Imposta IRES; (g) Imposta IRAP; (h) Imposta Registro.

Quanto alle condizioni di adempimento dell'accordo, esse sono così riassunte:

- 1) modalità di pagamento (art. 3 dell'atto): "120 rate mensili costanti, ciascuna composta da quota capitale e interessi di rateazione al tasso del 4,50% alla data della sottoscrizione dell'accordo, con prima rata da versare entro e non oltre il giorno 1 del secondo mese successivo a quello della sottoscrizione". La rata mensile è pari a € 1.056,90, come da piano di ammortamento;
- 2) risoluzione di diritto (art. 5 Atto): l'accordo si risolve automaticamente (i) in caso di mancato deposito presso il Tribunale di Nola; (ii) in caso di assoggettamento a liquidazione giudiziale o altra procedura di accertamento dello stato di insolvenza; (iii) se la Società non esegue integralmente, entro 60 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti. In tali casi si



Accoglimento n. cronol.

ripristina l'intera originaria posizione creditoria erariale, al netto delle sole somme eventualmente già versate;

- 3) impegno di non impugnazione (art. 9 Atto): la Società si impegna a non impugnare e a non muovere eccezioni di alcun tipo in sede giurisdizionale avverso ADE e ADER sul debito tributario oggetto di transazione, rinunciando ai contenziosi in corso con accettazione dell'intero importo richiesto dall'Agenzia;
- 4) sospensione ruoli (art. 8 Atto): a seguito del decreto di autorizzazione, il debito iscritto a ruolo è sospeso fino al raggiungimento delle somme concordate, senza maturazione dei relativi interessi ex art. 39 DPR 602/73. Al termine dei pagamenti, aumentato di due anni, l'Ufficio emetterà il provvedimento di sgravio delle somme restanti.

3. Inquadramento giuridico e valutazioni del Tribunale.

L'art. 23, comma 2-bis, CCII, introdotto dal terzo decreto correttivo (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), consente espressamente la conclusione, anche nel corso della composizione negoziata, di un accordo transattivo tra l'imprenditore e le Agenzie fiscali, avente a oggetto il pagamento parziale o dilazionato del debito tributario e dei relativi accessori. Il dato normativo è univoco e legittimo, senza incertezze interpretative, il ricorso allo strumento in pendenza delle trattative, purché l'accordo sia corredato dalla documentazione prescritta e superi il vaglio giudiziale di regolarità previsto dalla disposizione.

Quanto al corredo documentale necessario, alla proposta devono essere allegate:

- la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta; - la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato.

In relazione alle modalità di perfezionamento dell'accordo, esso è sottoscritto dalle parti (per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, dal Direttore dell'ufficio su parere conforme della competente Direzione regionale; per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli dal Direttore delle Direzioni territoriali, dal Direttore della Direzione territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore delle medesime Direzioni centrali) e comunicato all'esperto e *produce effetti* con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27.

L'accordo non può avere ad oggetto: "...tributi costituenti risorse proprie dell'Unione



Accoglimento n. cronol.

Europea” e in tali tributi non vi rientra l’IVA, in linea con i principali orientamenti di diritto interno ed europeo e con l’evoluzione normativa e giurisprudenziale del trattamento del tributo Iva nell’ambito delle procedure concorsuali.

Quanto all’ampiezza del sindacato del Tribunale, l’art. 23, comma 2-bis, CCII non attribuisce al giudice un potere meramente notarile, ma neppure consente una surrogazione alle valutazioni rimesse all’amministrazione finanziaria e al professionista attestatore. Il controllo demandato all’autorità giudiziaria ha natura di legalità sostanziale: esso investe la regolarità dell’accordo, la completezza e l’affidabilità del corredo documentale, la coerenza interna delle attestazioni e la verificabilità del giudizio di convenienza espresso rispetto allo scenario liquidatorio. Resta invece estraneo al perimetro del sindacato giurisdizionale il riesame di merito dell’opportunità negoziale dell’intesa o della convenienza amministrativa già positivamente apprezzata dagli enti impositori competenti. Ne consegue che il giudice è tenuto a verificare non solo la presenza formale dei documenti richiesti, ma anche la loro effettiva idoneità a sorreggere l’accordo. In questa prospettiva, il vaglio giudiziale deve accertare: la completezza e veridicità dei dati aziendali posti a base della proposta; la legittimazione dei soggetti che hanno reso le attestazioni e sottoscritto l’accordo; la plausibilità del confronto comparativo tra il risultato ricavabile dalla transazione e quello conseguibile nell’alternativa della liquidazione giudiziale; la non contraddittorietà dell’impianto argomentativo che conduce al giudizio di convenienza per il creditore pubblico. Solo ove tali verifiche abbiano esito positivo l’autorizzazione può essere concessa, poiché soltanto in tal caso la proposta si presenta conforme alla funzione propria dell’istituto, che è quella di massimizzare il soddisfacimento dell’interesse erariale compatibilmente con il risanamento dell’impresa.

Tanto premesso, dall’applicazione dei principi sopra richiamati al caso di specie risulta quanto segue:

- la transazione fiscale è stata conclusa dalla ricorrente durante il percorso di composizione negoziale a suo tempo intrapreso;
- la transazione fiscale non include tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea;
- l’accordo è stato sottoscritto per la Società dal legale rappresentante [REDACTED], per l’Agenzia delle Entrate dal Direttore Provinciale [REDACTED], previa acquisizione del parere conforme della Direzione Regionale della Campania del 25.03.2026; per l’ADER, dal Responsabile Settore Produzione Regionale [REDACTED];
- in data 14 aprile 2026 si è proceduto alla stipula formale e contestuale sottoscrizione dell’Atto di Transazione Fiscale e la relazione dell’esperto è stata depositata contestualmente in Tribunale;
- sussiste la competenza del Tribunale di Nola, avendo la società sede legale in Casalnuovo di Napoli comune sito all’interno del circondario di Tribunale di Nola;



Accoglimento n. cronol.

- all'accordo sono state allegate: a) la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta; b) la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato;
- la relazione del professionista, come da ultimo integrata nel marzo 2026, fondata sulla situazione economico-patrimoniale aggiornata, appare coerente alla luce dell'iter logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di convenienza, fondato sul prudente apprezzamento delle poste attive e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società, anch'essa positiva;
- sulla base di tali dati e dei valori patrimoniali al 31 dicembre 2025 è stata eseguita la valutazione dell'attivo ricavabile dalla liquidazione in sede di liquidazione giudiziale, attraverso un esame capillare anche del realizzo degli immobili ipotecati della società ricorrente sui quali insiste ipoteca legale ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 602/1973 iscritta da Ader:

| Attivo realizzabile | Valore (€) | Realizzo % |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Immobilizzazioni immateriali | 89.231 | 0% |
| Immobilizzazioni materiali | 59.565 | 30% |
| Rimanenze di magazzino | 430.000 | 50% |
| Crediti verso clienti | 260.504 | 10% |
| Disponibilità liquide | 13.061 | 100% |
| Totale attivo realizzabile | 293.620 | |
| Meno: spese di procedura (stima) | -40.000 | |
| ATTIVO NETTO DISPONIBILE | 253.620 | |

Il riparto dell'attivo netto tra i creditori, in ipotesi di liquidazione giudiziale, viene così descritto: i dipendenti sarebbero integralmente soddisfatti nel loro credito TFR (€ 43.853); la garanzia MCC sarebbe escussa per € 121.875; l'INPS riceverebbe una quota parziale del proprio credito (€ 68.060, pari al 22,3%); l'Agenzia delle Entrate incasserebbe unicamente i € 19.832 del super privilegio R&S, con il residuo del debito erariale, pari a oltre € 381.000, integralmente insoddisfatto. Nessuna somma residuerebbe per gli altri creditori chirografari;

- l'analisi comparativa tra scenario liquidatorio e scenario transattivo, alla luce di tutte le integrazioni apportate a seguito delle osservazioni dell'Ufficio, dimostra, ad avviso del professionista (cfr. pag. 10 rel. aggiornata al marzo dell'anno 2026) in modo inequivocabile la convenienza della proposta per





Accoglimento n. cronol.

l'Erario e per tutti i creditori pubblici, in quanto, come da tabella di seguito esposta, il soddisfacimento complessivo dei creditori pubblici passa dal 13,4% in liquidazione al 51,4% in transazione, l'Agenzia delle Entrate, unico creditore a cui si chiede una falcidia incasserebbe €100.208 invece di € 19.832, con un recupero aggiuntivo di € 80.376 che non otterrebbe mai in sede esecutiva, come già accertato dalla storia giudiziaria degli immobili ipotecati; infine, otto posti di lavoro vengono preservati e il valore dell'avviamento aziendale rimane integro:

| Creditore | Liquidazione (€) | Transazione (€) | Differenza |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| TFR dipendenti | 43.853 (100%) | 43.853 (100%) | – |
| ADE – R&S super-privilegio | 19.832 (100%) | incluso nel 40% | certezza rientro |
| ADE – quota da ipoteca | 0 (invendibile Trib. AV) | incluso | – |
| ADE – residuo erariale ordinario | 0 (0%) | 100.208 (40%) | + 100.208 |
| TOTALE ADE | 19.832 (4,9%) | 100.208 (25,0%) | + 80.376 |
| MCC – garanzia Fondo | 121.875 (escussa) | NON escussa | a favore Soc. |
| INPS – capitale | 68.060 (22,3%) | 253.531 (100%) | + 185.471 |
| TOTALE CREDITORI PUBBLICI | 92.392 (13,4%) | 353.739 (51,4%) | + 261.347 |
| Posti di lavoro (8) | persi | conservati | |
| Continuità aziendale | cessata | mantenuta | |

- le conclusioni cui è pervenuto il professionista incaricato sono le seguenti “*Il debito erariale complessivo incluso nella proposta transattiva ammonta a € 401.110,49, incorporando per la prima volta l'intera esposizione da recupero crediti R&S anno 2018, comprensiva della quota di € 17.187,68 non ancora cartellata, costituita quasi esclusivamente da sanzioni soggette a stralcio totale. L'importo da corrispondere all'Erario resta invariato in € 100.208,37. Contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo, la Società rinuncerà formalmente al contenzioso pendente in primo grado, con chiusura definitiva del rapporto tributario controverso. Quanto al super privilegio vantato dall'Ufficio sui crediti da recupero R&S, il ricalcolo dello scenario liquidatorio con questa qualificazione non incide in misura significativa sulla convenienza comparata. Anche attribuendo priorità assoluta al credito R&S (€ 19.832), l'Erario otterrebbe in liquidazione non più di € 19.832 , lo 0% del residuo erariale ordinario resterebbe insoddisfatto, a fronte di € 100.208 garantiti dalla transazione. Quanto all'ipoteca: il compendio immobiliare di Torella dei Lombardi su cui ADER ha iscritto ipoteca legale è stato dichiarato invendibile dal Tribunale di Avellino con provvedimento del 29 marzo 2024 (Proc. n. 33/2013 R.G.E.), dopo sette tentativi di vendita andati deserti, l'ultimo dei quali con prezzo base di € 22.000 e offerta minima di € 16.500. Il realizzo ipotecario spettante all'ADE*





Accoglimento n. cronol.

in sede di liquidazione giudiziale è pertanto pari a zero, come accertato in sede giurisdizionale. L'ipoteca non modifica le conclusioni sulla convenienza della proposta: la rafforza ulteriormente. Il quadro complessivo è il seguente. In sede di liquidazione giudiziale, l'Agenzia delle Entrate incasserebbe € 19.832 (4,9% del suo credito). Con la transazione proposta, incasserebbe € 100.208 (25,0%), con un differenziale di € 80.376 a proprio favore. I creditori pubblici complessivamente passerebbero da un tasso di soddisfacimento del 13,4% al 51,4%. Otto lavoratori conserverebbero il loro impiego. Sulla base di quanto sopra esposto e attestato, il sottoscritto giudica la proposta di composizione negoziata della crisi della società XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX fattibile sul piano economico-finanziario, conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria per tutti i creditori, e coerente con le disposizioni del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza”;

- *le attestazioni rese appaiono coerenti con i dati disponibili e appare verosimile la sostenibilità finanziaria degli impegni assunti sulla base dei flussi di cassa prospettici dell'impresa, come evidenziato dall'esperto Avv. Monica Mandico, secondo il quale “la società genererà, a regime, una capacità contributiva disponibile di circa € 5.800,00 mensili... Nelle fasi iniziali (primi 5 anni), il margine di copertura è positivo, seppur contenuto. Il piano risulta tuttavia robusto in quanto: (i) il settore di riferimento ([REDACTED]) presenta una domanda strutturalmente resiliente; (ii) la liberazione delle procedure esecutive sui conti correnti ripristina il pieno accesso alla liquidità operativa; (iii) a partire dal 61° mese, l'estinzione dell'accordo [REDACTED] libera ulteriori € 833,33/mese. La procedura salvaguarda integralmente il going concern dell'impresa e preserva in via diretta 8 posti di lavoro” , esprimendo, in definitiva, un giudizio positivo del seguente tenore “La proposta di transazione fiscale è oggettivamente e inequivocabilmente conveniente per il creditore erariale rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, in quanto garantisce un recupero certo di € 100.208,37 a fronte di un recupero presumibile di € 0 in sede liquidatoria. Il margine di convenienza è assoluto e non appare ragionevolmente contestabile, non limitandosi a un semplice incremento percentuale, ma rappresentando la differenza tra un introito certo e l'azzeramento del credito. L'accordo è conforme alla ratio dell'istituto della transazione fiscale nella CNC, perseguendo il contemperamento tra interessi erariali (massimizzazione del recupero) e interesse pubblico alla continuità aziendale e alla tutela occupazionale”.*

Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, il controllo demandato a questo Tribunale deve ritenersi positivamente superato. L'istanza è corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 23, comma 2bis, CCII; le attestazioni depositate appaiono complete, coerenti e reciprocamente convergenti; il giudizio di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria è sorretto da un percorso argomentativo verificabile e fondato su dati aggiornati; l'accordo, infine, realizza un risultato per l'Erario





Accoglimento n. cronol.

significativamente migliore di quello ragionevolmente conseguibile in sede liquidatoria. Ne discende che sussistono tutti i presupposti di legge per autorizzarne l'esecuzione

P.Q.M.

Visto l'art. 23, comma 2-bis, CCII,
autorizza l'esecuzione dell'accordo concluso in data 14.04.2026 tra la
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e l'Agenzia delle

Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, con la partecipazione dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione – Direzione Regionale della Campania.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Si comunichi alle parti.

Nola, 18.05.2026

Il Giudice designato
Dott.ssa Rosa Paduano

